

COMUNE DI SCOPPITO - Provincia di L'Aquila

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) VERSAMENTO SALDO 2021

Si informa che:

- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) entro il 16 DICEMBRE deve essere effettuato il versamento della rata a SALDO dovuta per l'anno d'imposta corrente.

Sono soggetti passivi IMU i proprietari di immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Il comma 48 dell'articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU pari alla metà dell'IMU dovuta, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Si evidenzia, inoltre, che con la nuova IMU, non è più prevista l'esenzione per l'abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE.

Sono escluse dal pagamento:

- a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione d'imposta;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- d) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- e) La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- f) Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 200, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- g) L'Unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dall'anziano o disabile che abbia trasferito la propria residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile in questione non risulti locato o comunque occupato. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- h) l'unità immobiliare appartenente alle associazioni che svolgono attività di protezione civile.

La legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) ha stabilito l'esonero dal pagamento della prima rata IMU 2021 con riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l'esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il D.L. "Sostegni" ha esentato dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento.

Il calcolo dell'imposta IMU per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote stabilite dal Comune come da deliberazione di C.C. N. 7 del 26-04-2021

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,30
2	Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7) con esclusione della categorie catastali A1 A8 e A9	7,60
3	Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	9,60
4	Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D	9,60
5	Terreni agricoli (In quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993)	esenti
6	Aree fabbricabili	10,60
7	Abitazioni tenute a disposizione	10,60
8	Altri immobili (Per tutte le altre tipologie di immobili non compresi nelle altre aliquote)	10,60
9	Con deliberazione del C.C. n. 34 del 30.07.2019 il Comune di Scoppito ha aderito all'accordo territoriale sui contratti di locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per le abitazioni locate a canone concordato l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il 31 dicembre del corrente anno, apposito modello predisposto dall'Ufficio con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando copia del contratto registrato, nonché attestazione di rispondenza ai sensi del D.M 16/01/2017 da parte delle organizzazioni di categoria firmatarie (allegato 5)	7,95

DETRAZIONI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;

b) per agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
Arrotondamento	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. - L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI **SCOPPITO: I546**

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON I MODELLI F24 e F24 SEMPLIFICATO:

3912	IMU per abitazione principale e pertinenze
3913	IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale
3916	IMU per le aree fabbricabili
3918	IMU per altri fabbricati
3925	IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - STATO
3930	IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - COMUNE
3939	IMU per immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che lo sportello del servizio tributi è aperto il martedì ore 09:00 alle 14:00 e 16-17, mercoledì 8,30-11 e giovedì 8,30-11 e 16-17.

Vista la situazione attuale relativa al "COVID 19" si prega di chiamare prima al n. tel. 0862/1910000